



COMUNE
DI CERVIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 309 del 28 dicembre 2023

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO E APPLICAZIONE DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE 5 AGOSTO 2022, N. 118 E DELLE DECISIONI N° 17/2021 E N° 18/2021 DELL'ADUNANZA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO, A SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 32599 PUBBLICATA IL 23/11/2023

Il giorno **28 dicembre 2023** alle ore **15:00** a Cervia, presso la Residenza Municipale, nella apposita sala delle adunanze.

Convocata a cura del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale. Accertata la legalità dell'adunanza il Presidente dichiara aperta la seduta

Alla trattazione dell'oggetto sopra indicato risultano presenti i Signori:

N.	Componente	Funzione	Presenza
1	MEDRI MASSIMO	Sindaco	PRES
2	ARMUZZI GABRIELE	Vice Sindaco	PRES
3	ZAVATTA CESARE	Assessore	PRES
4	MAZZOLANI ENRICO	Assessore	PRES
5	BRUNELLI MICHELA	Assessore	PRES
6	MANZI BIANCA MARIA	Assessore	PRES

Presiede la Giunta il Sig. Sindaco Massimo Medri , presente in sede.

Partecipa il Segretario Generale Margherita Campidelli, presente in sede.

Sul punto relaziona Assessore BRUNELLI MICHELA .

Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000;

Premesso che:

- la **L. 145/2018** ha prorogato la validità delle concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico ricreativa fino alla data del 31/12/2033;

- con le **Sentenze nn. 17-18/2021** l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha sancito la disapplicazione della normativa interna inerente le proroghe delle concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative, poichè ritenuta in contrasto con la Direttiva Bolkestein e con il TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), posticipandone gli effetti al 31/12/2023, al fine di permettere ai Comuni di indire le gare per l'assegnazione delle concessioni ed al Legislatore di redigere la riforma di settore da tempo auspicata, precisando che *“le concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31.12.2023 (...)”* e ciò *“(…) senza che rilevi o meno la presenza o meno di un atto dichiarativo dell'effetto legale di proroga adottato dalla P.A.”*;

- con la **Sentenza del 20 aprile 2023 la Corte di Giustizia**, innovativamente e per la prima volta, ha individuato la valutazione della scarsità delle risorse naturali disponibili come accertamento preliminare al cui esito risulta subordinata espressamente l'applicabilità stessa dell'articolo 12 paragrafi 1 e 2 della Direttiva Bolkestein individuando il soggetto tenuto ad effettuare tale preliminare valutazione nello Stato-Amministrazione e, anzitutto, negli organi di governo degli stati membri, restando pertanto esclusa la legittimità di una valutazione o declaratoria tout court della scarsità della risorsa ad opera del Giudice nazionale in via generale ed astratta (in assenza di criteri trasparenti ed uniformi e di attività istruttoria);

- il Governo italiano ha istituito, ai sensi del Decreto-Legge n. 198 del 2022, un **tavolo tecnico consultivo** all'esito del quale è risultato che: 1) la quota di aree occupate dalle concessioni demaniali marittime equivale, attualmente, al 33 per cento delle aree disponibili, mentre non sono ancora stati forniti i dati sul demanio lacuale e fluviale, la cui acquisizione richiede tempi di elaborazione più lunghi; 2) il lavoro di mappatura non può ritenersi concluso, in quanto è necessario un passaggio in Conferenza Unificata al fine di presentare i dati alla Commissione Europea;

Preso atto che:

- nell'udienza del 24/10/23, la **Corte di Cassazione (sentenza n. 32559)** ha annullato, per eccesso di giurisdizione, la sentenza del Consiglio di Stato n. 18/2021 di cui in premessa. La decisione della Suprema Corte è avvenuta per meri motivi procedurali ed ha accolto il ricorso

dell'associazione Sib-Confcommercio e della Regione Abruzzo che erano state ingiustamente escluse dal giudizio. La Suprema Corte, invece, non è entrata nel merito della legittimità delle proroghe: nello specifico, il ricorso contestava la decisione di cancellare la proroga al 2033, in quanto rinnovo automatico e generalizzato e di introdurre al suo posto la validità delle concessioni fino al 31 dicembre 2023. Su questi e altri aspetti tecnici la Cassazione ha omesso di esprimersi, rinviando ad una nuova pronuncia del Consiglio di Stato e precisando che la questione dovrà essere riconsiderata anche alla luce delle sopravvenienze legislative tra cui, da ultimo, **Legge n. 118/2022 e D.L. n. 198/2022 (Decreto Milleproroghe), convertito con Legge 24.02.2023, n. 14;**

- in data 16/11/2023, la **Commissione Europea** ha emesso il seguente parere motivato indirizzato alla Repubblica italiana, assegnando un **termine massimo di 60 giorni** per conformarsi:

*“- ai sensi dell'articolo 258, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, mantenendo le proroghe indiscriminate ed ex lege delle autorizzazioni per l'utilizzo di proprietà demaniali marittime, lacuali e fluviali per attività ricreative e turistiche, previste all'articolo 3, paragrafo 2, della legge 118/2022, come modificato dalla legge 14/2023, e dal combinato disposto dell'articolo 4, comma 4-bis della legge 118/2022, inserito dalla legge 14/2023, che fa “divieto agli enti concedenti di procedere all'emanazione dei bandi di assegnazione delle concessioni e dei rapporti di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a) e b)” fino all'adozione dei decreti legislativi di cui allo stesso articolo 4 della legge 118/2022 e dell'articolo 10-quater del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, inserito dalla legge 14/2023, che prevede che “Le concessioni e i rapporti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 5 agosto 2022, n. 118, continuano in ogni caso ad avere efficacia sino alla data di rilascio dei nuovi provvedimenti concessori”, e tenendo conto del fatto che la delega la governo per l'adozione di tali decreti legislativi originariamente prevista dall'articolo 4 della legge 118/2022 risulta scaduta e non è contemplata alcuna indicazione circa un'eventuale nuova delega al Governo, **la Repubblica italiana ha riprodotto le proroghe precedentemente previste** all'articolo 1, paragrafo 18, del decreto-legge n. 194/2009, all'articolo 24, comma 3-septies del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, all'articolo 1, commi 682 e 683 della legge di bilancio e al decreto-legge n. 104/2020, nonché le previsioni dell'articolo 182, paragrafo 2, del decreto-legge 34/2020, che aveva vietato alle autorità locali di avviare o proseguire procedimenti pubblici di selezione per l'assegnazione di ‘concessioni balneari’ ed è dunque venuta meno agli obblighi imposti dall'articolo 12 della direttiva sui servizi e dell'articolo 49 TFUE, nonché dell'articolo 4, paragrafo 3, TUE. **Ai sensi dell'articolo 258, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Commissione invita la Repubblica italiana ad adottare le disposizioni necessarie per conformarsi al presente parere motivato entro due mesi dal suo ricevimento”;***

Dato atto che, alla luce di quanto sopraindicato ed in attesa della normativa che verrà emanata, risulta necessario gestire le concessioni demaniali in essere facendo esclusivo riferimento alle disposizioni di legge attualmente in vigore;

Visto:

- **l'art. 3, comma 1, della Legge 05 agosto 2022, n. 118**, avente ad oggetto: "Disposizioni sull'efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e sportive" che ha stabilito: *"Continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2023, ovvero fino al termine di cui al comma 3, qualora successivo, se in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126:*

a) le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive, ivi comprese quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del Decreto-Legge 05 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla Legge 04 dicembre 1993, n. 494, quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte al registro del CONI, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, o, a decorrere dalla sua operatività, al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di cui al Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, quelle gestite dagli Enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del Codice di cui al Decreto Legislativo 03 luglio 2017, n. 117, e quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio;

b) i rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative e sportive in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione";

- **l'art. 3, comma 3, della Legge 05 agosto 2022, n. 118**, che ha stabilito: *"In presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura stessa, l'autorità competente, con atto motivato, può differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024. Fino a tale data l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima anche in relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione";*

- **l'art. 4 della Legge 05 agosto 2022, n. 118**, che ha stabilito:

1. *"Al fine di assicurare un più razionale e sostenibile utilizzo del demanio marittimo, lacuale e fluviale, favorirne la pubblica fruizione e promuovere, in coerenza con la normativa europea, un maggiore dinamismo concorrenziale nel settore dei servizi e delle attività economiche connessi all'utilizzo delle concessioni per finalità turistico-ricreative e sportive, nel rispetto delle politiche di protezione dell'ambiente e del patrimonio culturale, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili e del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministro della Transizione ecologica, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro dello Sviluppo economico e il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza*

Unificata di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più Decreti Legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive, ivi incluse quelle affidate ad associazioni e società senza fini di lucro, con esclusione delle concessioni relative ad aree, strutture e infrastrutture dedicate alla cantieristica navale, all'acquacoltura e alla mitilicoltura”;

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, anche in deroga al Codice della Navigazione:

a) determinazione di criteri omogenei per l'individuazione delle aree suscettibili di affidamento in concessione, assicurando l'adeguato equilibrio tra le aree demaniali in concessione e le aree libere o libere attrezzate, nonché la costante presenza di varchi per il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione, con la previsione, in caso di ostacoli da parte del titolare della concessione al libero e gratuito accesso e transito alla battigia, delle conseguenze delle relative violazioni;

b) affidamento delle concessioni sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità, da avviare con adeguato anticipo rispetto alla loro scadenza;

c) in sede di affidamento della concessione, e comunque nel rispetto dei criteri previsti dal presente articolo, adeguata considerazione degli investimenti, del valore aziendale dell'impresa e dei beni materiali e immateriali, della professionalità acquisita anche da parte di imprese titolari di strutture turistico-ricettive che gestiscono concessioni demaniali, nonché valorizzazione di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori, della protezione dell'ambiente e della salvaguardia del patrimonio culturale;

d) definizione dei presupposti e dei casi per l'eventuale frazionamento in piccoli lotti delle aree demaniali da affidare in concessione, al fine di favorire la massima partecipazione delle microimprese e delle piccole imprese;

e) definizione di una disciplina uniforme delle procedure selettive di affidamento delle concessioni sulla base dei seguenti criteri:

1) individuazione di requisiti di ammissione che favoriscano la massima partecipazione di imprese, anche di piccole dimensioni;

2) previsione di criteri premiali da applicare alla valutazione di offerte presentate da operatori economici in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e da imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile;

3) previsione di termini per la ricezione delle domande di partecipazione non inferiori a trenta giorni;

4) adeguata considerazione, ai fini della scelta del concessionario, della qualità e delle condizioni del servizio offerto agli utenti, alla luce del programma di interventi indicati dall'offerente per migliorare l'accessibilità e la fruibilità dell'area demaniale, anche da parte dei soggetti con disabilità, e dell'idoneità di tali interventi ad assicurare il minimo impatto sul paesaggio, sull'ambiente e sull'ecosistema, con preferenza per il programma di interventi che preveda

attrezzature non fisse e completamente amovibili;

5) valorizzazione e adeguata considerazione, ai fini della scelta del concessionario:

5.1) dell'esperienza tecnica e professionale già acquisita in relazione all'attività oggetto di concessione, secondo criteri di proporzionalità e di adeguatezza e, comunque, in maniera tale da non precludere l'accesso al settore di nuovi operatori

5.2) della posizione dei soggetti che, nei cinque anni antecedenti l'avvio della procedura selettiva, hanno utilizzato una concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, nei limiti definiti anche tenendo conto della titolarità, alla data di avvio della procedura selettiva, in via diretta o indiretta, di altra concessione o di altre attività d'impresa o di tipo professionale del settore;

6) previsione di clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nell'attività del concessionario uscente, nel rispetto dei principi dell'Unione europea e nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, anche ai sensi dei principi contenuti nell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006;

7) previsione della durata della concessione per un periodo non superiore a quanto necessario per garantire al concessionario l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti autorizzati dall'ente concedente in sede di assegnazione della concessione e comunque da determinare in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare, con divieto espresso di proroghe e rinnovi anche automatici;

f) definizione di criteri uniformi per la quantificazione di canoni annui concessori che tengano conto del pregio naturale e dell'effettiva redditività delle aree demaniali da affidare in concessione, nonché dell'utilizzo di tali aree per attività sportive, ricreative, sociali e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, ovvero per finalità di interesse pubblico;

g) introduzione di una disciplina specifica dei casi in cui sono consentiti l'affidamento da parte del concessionario ad altri soggetti della gestione delle attività, anche secondarie, oggetto della concessione e il subingresso nella concessione stessa;

h) definizione di una quota del canone annuo concessorio da riservare all'ente concedente e da destinare a interventi di difesa delle coste e delle sponde e del relativo capitale naturale e di miglioramento della fruibilità delle aree demaniali libere;

i) definizione di criteri uniformi per la quantificazione dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, posto a carico del concessionario subentrante;

l) definizione, al fine di favorire l'accesso delle microimprese e delle piccole imprese alle attività connesse alle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative e sportive e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, del numero massimo di concessioni di cui può essere titolare, in via diretta o indiretta, uno stesso concessionario a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale, prevedendo obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate, al fine di verificare il rispetto del numero massimo;

m) revisione della disciplina del codice della navigazione al fine di adeguarne il contenuto ai criteri previsti dal presente articolo;

n) adeguata considerazione, in sede di affidamento della concessione, dell'utilizzo del bene pubblico da parte di società o associazioni sportive, nel rispetto dei criteri previsti dal presente articolo;

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni con essi incompatibili e dettano la disciplina di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate;

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati;

4-bis. "Fino all'adozione dei Decreti Legislativi di cui al presente articolo, è fatto divieto agli Enti concedenti di procedere all'emanazione dei bandi di assegnazione delle concessioni e dei rapporti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b).";

- **il comma 3 dell'art. 10 quater del D.L. n. 198/2022 (Decreto Milleproroghe), convertito con Legge 24.02.2023, n. 14**, con cui i termini di cui all'art. 3 della Legge n. 118/2022 sono stati prorogati di un anno, ai fini dell'espletamento dei compiti del Tavolo Tecnico, per cui ne consegue che l'attuale versione degli articoli sopra richiamati risulta la seguente:

- "1. Continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2024, ovvero fino al termine di cui al comma 3, qualora successivo, se in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126:

... OMISSIS ...

- 3. In presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2024, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura stessa, l'autorità competente, con atto motivato, può differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2025. Fino a tale data l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima anche in relazione all'articolo 1161 del Codice della Navigazione";

Considerato che:

- persiste una situazione di assoluta incertezza normativa che costituisce una condizione fortemente limitante per il corretto esercizio delle funzioni amministrative da parte degli enti locali

concedenti e che potrebbe comportare contenziosi di varia natura, in ragione dei possibili motivi di conflitto che potrebbero generarsi nel breve periodo;

- la materia del demanio marittimo è riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato nel testo novellato dell'art. 117 secondo comma, lett. l), Cost. ed il Governo non ha adottato i Decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive, ivi incluse quelle affidate ad associazioni e società senza fini di lucro;

- non avendo il Governo adottato i Decreti legislativi di cui sopra, stante il divieto per gli Enti locali di procedere all'emanazione dei bandi di gara e tenuto altresì conto che mancavano i criteri uniformi per quantificare l'indennizzo da riconoscere ai concessionari uscenti che risultano proprietari delle strutture, non è stato possibile definire le relative procedure;

- sul territorio comunale risultano in essere circa 300 concessioni demaniali marittime, la cui riassegnazione tramite procedure ad evidenza pubblica richiede necessariamente una riorganizzazione degli uffici preposti, nonché la previsione di tempistiche oggettivamente adeguate;

- nel bilanciamento degli interessi, va altresì tenuto conto del preminente interesse ad un regolare svolgimento dell'attività di ricezione turistica ed alla fornitura di servizi di qualità all'utenza. L'avvio delle procedure di gara, nel rispetto delle disposizioni di Legge che verranno emanate, dovrà dunque necessariamente contemperarsi con l'esigenza di continuità dei servizi e, quindi, l'eventuale avvicendamento nell'esercizio delle attività di impresa balneare potrà avere luogo solo dopo la conclusione di tutte le procedure amministrative e conseguente immissione nel possesso dei beni da parte degli aggiudicatari;

- le criticità sopra evidenziate, in ogni caso e indipendentemente dall'interpretazione giurisprudenziale, vanno ricondotte nell'ambito dell'oggettiva impossibilità di avvio e conclusione delle procedure entro il termine del 31/12/2023 indicato in precedenza dalla Giustizia Amministrativa ed oggi superato in ragione delle disposizioni normative sopravvenute, **Legge n. 118/2022 e D.L. n. 198/2022, convertito con Legge 24.02.2023, n. 14**, nonché della sentenza della Corte di Cassazione e del parere della Commissione Europea sopraindicati;

Dato atto che:

- risulta comunque necessario organizzare le attività del Servizio Demanio Porto del Comune di Cervia, in particolare definendo un programma di azioni finalizzato alla predisposizione degli atti e al successivo esperimento delle procedure ad evidenza pubblica;

- la predisposizione degli atti e delle procedure di evidenza pubblica consentirà all'Amministrazione: a) di differire la data di scadenza delle concessioni in capo agli attuali concessionari per il tempo necessario a concludere i procedimenti descritti nel prosieguo del presente atto; b) di garantire il più proficuo utilizzo delle aree demaniali marittime, il tutto finalizzato al perseguimento di rilevanti interessi pubblici, individuabili:

a) nell'esigenza di mantenere il demanio occupato, e quindi produttivo, anche nelle more di tali procedure;

b) nella necessità di salvaguardare lo svolgimento, anche per la stagione estiva 2024, di attività rilevanti per l'economia cittadina e il suo indotto.

Considerato che tale impostazione risulta in linea con i principi di leale collaborazione tra Amministrazione e concessionari, di ragionevolezza amministrativa, buon andamento e non aggravamento, nonché con la versione originaria dell'art. 3 comma 3 della L. n. 118/2022, il cui meccanismo non è mai stato censurato dalla giurisprudenza sopra menzionata;

Precisato che il Comune, nella predisposizione dei criteri, si atterrà ai principi generali di cui all'art. 4 della L. n. 118/2022, che verranno successivamente meglio definiti in base alle tipologie delle concessioni presenti sul territorio;

Dato atto che, al solo fine di contemperare l'avvio delle procedure competitive per l'assegnazione delle concessioni degli spazi demaniali marittimi in parola, si individua il termine del 31 dicembre 2024 per le concessioni interessate in precedenza da proroghe di legge, in ragione delle esigenze di continuità del servizio e degli altri interessi sopra enumerati;

Tutto ciò premesso e considerato;

Rilevata l'opportunità di provvedere all'adozione del presente atto, al fine di fornire i criteri di indirizzo per consentire l'adozione degli atti conseguenti;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, non è necessario il parere contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Visto l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di dar corso agli adempimenti conseguenti;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi

DELIBERA

- **di prendere atto** di tutto quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
- **di individuare**, al solo fine di contemperare l'avvio delle procedure competitive per l'assegnazione delle concessioni degli spazi demaniali marittimi in parola, il termine del 31 dicembre 2024 per le concessioni interessate in precedenza da proroghe di legge, in ragione delle esigenze di continuità del servizio e degli altri interessi enumerati nella parte motiva del presente atto;
- **di dare disposizione** al Dirigente competente di organizzare il Servizio Demanio Porto, predisponendo un programma di azioni che dovranno essere svolte per la preparazione degli atti e l'esperimento delle procedure ad evidenza pubblica;
- **di utilizzare**, nella predisposizione dei criteri, i principi generali di cui all'art. 4 della L. n. 118/2022, che verranno successivamente meglio definiti in base alle tipologie delle concessioni presenti sul territorio;
- **di riservarsi** di fornire ulteriori indirizzi per la predisposizione delle procedure ad evidenza pubblica;
- **di dare atto** che il presente atto non comporta impegno di spesa.

Inoltre, in relazione all'urgente necessità di provvedere all'adozione del presente atto al fine di consentire l'adozione degli atti conseguenti,

con voti favorevoli, unanimi e palesi

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 - Comma IV - del Decreto Legislativo 267/2000.

La presente delibera è firmata digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, come segue:

Il Sindaco
Massimo Medri

Il Segretario Generale
Margherita Campidelli